

Albania fuori dalla lista grigia Ue dei paradisi fiscali sotto osservazione

Albania e Hong Kong, ma anche Aruba e Israele, così come Botswana e Dominica sono state eliminate dalla lista grigia dell'Ue dei paradisi fiscali, che include tutti quei paesi sotto osservazione che non sono compliant ma che si sono impegnati a condurre riforme in linea con gli standard richiesti dall'Ue. Come aveva già anticipato *ItaliaOggi* il 17 febbraio scorso, infatti, ieri il Consiglio dell'Unione europea ha approvato l'aggiornamento delle due liste relative ai paradisi extra Ue, la black list e la lista grigia. Dalla black list, le novità ri-

guardano l'eliminazione di Bahamas, Belize, Seychelles e Isole Turks e Caicos, senza nessuna aggiunta.

In particolare, Albania e Hong Kong hanno adempiuto ai propri impegni modificando un regime fiscale dannoso: la prima relativamente ad un regime di incentivi industriali (produzione/sviluppo di software) che il Forum sulle pratiche fiscali dannose dell'Ocse (Fhtp) aveva ritenuto parzialmente dannoso; la seconda relativamente al regime di esenzione dai redditi di fonte estera. Aruba e Israele hanno ri-

spettato tutti gli impegni pendenti (relativi allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari). Botswana e la Dominica hanno invece migliorato lo scambio di informazioni su richiesta come decretato dal Global Forum dell'Ocse.

In riferimento alla black list, Bahamas e Isole Turks e Caicos sono state cancellate dall'elenco perché hanno affrontato con successo le carenze nel rispetto dei requisiti di sostanza economica. Belize e Seychelles sono state spostate nella lista grigia in attesa dei risultati di una revisione

supplementare da parte del Global Forum sulla trasparenza fiscale e lo scambio informazioni dell'Ocse.

Ad oggi la black list contiene 12 paesi: Samoa Americane, Anguilla, Antigua e Barbuda, Figi, Guam, Palau, Panama, Federazione Russa, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane e Vanuatu. Sono 10 quelli nella lista grigia: Armenia, Belize, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Curaçao, Eswatini, Malaysia, Seychelles, Turchia, Vietnam.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Cassazione: non è necessario che sia espressamente previsto un comportamento omissivo

Regolarità, risponde il sindaco

Sanzionata la mancata risposta agli atti dubbi dei manager

DI DARIO FERRARA

Ne rispondono sindaci della società se non reagiscono di fronte ad atti di dubbia regolarità o legittimità da parte degli amministratori. Affinché si configuri la responsabilità dei primi, infatti, non è necessario che sia previsto in modo esplicito dalla legge un particolare comportamento la cui inosservanza integri la condotta omissiva: l'organo di controllo ha l'obbligo di attivarsi ogni volta che gli amministratori compiono atti di mala gestio. E ciò anche quando, ad esempio, in una situazione economica molto compromessa l'organo di gestione non decide di portare i libri in tribunale. Un volta fallita comunque la società, se la curatela eccipe l'inadempimento spetta ai professionisti provare il corretto svolgimento dell'incarico: diversamente non otterranno il compenso. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 4315 del 19/02/2024.

Obbligo di segnalazione. Diventa definitiva la decisione che non ammette l'insinuazione in privilegio al passivo della fallita del credito per l'attività svolta dai sindaci della società per azioni. Nonostante la «situazione gravemente deficitaria», gli amministratori della spa non procedono all'autofallimento: l'assemblea straordinaria delibera di tentare il concordato mentre i sindaci non esprimono alcun parere. Di fronte all'eccezione di inadempimento della curatela, nulla allegano i professionisti alla prima difesa utile né articolano mezzi istruttori sul punto. L'organo di controllo, invece, non deve limitarsi a svolgere in modo burocratico le attività ma è tenuto ad adottare lo strumen-

to di volta in volta più adeguato per reagire alle condotte o alle omissioni degli amministratori compiute contro la legge, lo statuto della società o i principi di corretta gestione. E nell'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, rientra anche la segnalazione delle irregolarità all'assemblea o la denuncia al pubblico ministero.

Dissesto aggravato. Non è contestato il fatto storico in

Non sono necessari, invece, gli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni arrecati di conseguenza: vale a dire, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento

base al quale la curatela lamenta la violazione dal dovere generale di vigilanza esigibile dai sindaci, cioè il «rosso» della società. I professionisti si limitano a dedurre la scarsa importanza dell'eventuale

inadempimento, mentre l'omessa vigilanza ha aggravato il dissesto. E soprattutto non considerano che di fronte all'eccezione del debitore è onere del creditore provare il corretto adempimento della propria obbligazione.

Adempimento inesatto. L'eccezione, d'altronde, può essere dedotta anche in caso di adempimento soltanto inesatto: consente solo alla parte che la solleva il legittimo rifiuto di adempiere, in tutto o in parte, in favore dell'altro contraente, che a sua volta non ha eseguito la propria obbligazione oppure l'ha fatto in modo incompleto (salvo il limite della buona fede). Non sono necessari, invece, gli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni arrecati di conseguenza: vale a dire, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento.

IO ONLINE
Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

IMPUGNAZIONE DI UNA DELIBERA DEL SUPERCONDominio

«Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., non configurando l'eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur «a posteriori», se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte». Così la Cassazione, con ordinanza n. 2406 del 25.1.2024.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

Grandi imprese in crisi, presidente Comitato doc

Fari accesi sulle procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi con i nuovi poteri attribuiti al presidente del comitato di sorveglianza. Obiettivo: prevenire problematiche operative attinenti all'attività del Comitato che possano impattare negativamente sul raggiungimento dei traguardi economici e finanziari prefissati nell'ambito dello svolgimento delle procedure.

È quanto dispone il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 15 dicembre 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2024) che disciplina i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al Comitato stesso, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni. Secondo quanto previsto dal provvedimento ministeriale il comitato di sorveglianza viene convocato dal Presidente almeno trimestralmente in fase di esercizio d'impresa e almeno semestralmente in fase liquidatoria, in occasione delle relazioni periodiche obbligatorie e in ogni altro caso previsto dalla legge. L'organismo di controllo e vigilanza, inoltre, deve essere regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti.

I poteri del presidente. Il presidente del comitato di sorveglianza può convocare la riunione di sua iniziativa, su richiesta dell'organo commissariale e in tutti i casi previsti dalla legge. Salvo casi di particolare e motivata urgenza, la riunione è convocata almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso, inviato ai membri del comitato di sorveglianza tramite posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. La riunione può essere svolta anche da remoto. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno e dispone l'integrazione degli argomenti da discutere su proposta di uno o più componenti del comitato di sorveglianza, dell'organo commissariale o su richiesta del Ministro, il quale anche su segnalazione degli organi dell'amministrazione straordinaria può comunque modificare la composizione del comitato.

Il comitato di sorveglianza. Può essere convocato trimestralmente e semestralmente ed è regolarmente costituito quando partecipa ai lavori la maggioranza dei propri componenti. Il comitato adotterà le deliberazioni a maggioranza dei voti dei propri componenti (a parità di voti, prevale quello del presidente). I componenti del comitato di sorveglianza che, anche individualmente, abbiano compiuto atti di ispezione delle scritture contabili e dei documenti della procedura e chiesto chiarimenti all'organo commissariale o all'imprenditore insolvente, devono riferirne tempestivamente al presidente che convocherà un'adunanza del comitato di sorveglianza per il relativo esame e per eventuale deliberazione. I creditori chirografari in forma societaria dovranno designare il proprio rappresentante e il supplente comunicandone i nominativi non solo al Ministero e all'organo commissariale, ma anche al presidente del comitato.

Bruno Pagamici

© Riproduzione riservata